



CASSA MUTUA MASAF

di Previdenza e Assistenza Dipendenti

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08/01/2026 e in vigore dal 09/01/2026

REGOLAMENTO ISCRIZIONE E QUOTE SOCIALI

Articolo 1 - domanda di Iscrizione

La qualità di Socio si acquisisce con l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 5 dello Statuto.

La domanda deve essere presentata **esclusivamente in modalità digitale tramite il Portale web istituzionale, compilando l'apposito modulo online**. In via transitoria e fino a diversa comunicazione, l'istanza potrà continuare a essere presentata su modulo prestampato reperibile, oltre che presso la sede dell'Ente, anche sul sito internet dello stesso e presso i rispettivi Fiduciari.

Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di accettare integralmente lo Statuto, il Codice Etico e tutti i Regolamenti vigenti dell'Ente.

Articolo 2 - Quote Sociali

1. All'atto dell'iscrizione, il Socio è tenuto al versamento della **quota sociale di iscrizione una tantum, fissata in € 5,00**.
2. A partire dal secondo anno di iscrizione, il Socio è tenuto al versamento della **quota sociale annuale, fissata in € 5,00**.
3. Come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto, **la quota sociale annuale viene trattenuta dal primo versamento utile del Contributo C.I.A.** di ogni anno.

Articolo 3 - Contributo al Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.)

1. All'atto dell'iscrizione, il Socio si impegna al versamento del contributo mensile per la costituzione del proprio Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.), ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.
2. Il Socio ha facoltà di scegliere l'importo del contributo mensile tra le seguenti opzioni:
 - o **Quota € 25,00**
 - o **Quota € 50,00**
 - o **Quota € 75,00**
 - o **Quota € 100,00**

3. La scelta dell'importo deve essere mantenuta per **almeno 12 mesi consecutivi**. Il Socio può richiedere la variazione dell'importo (in aumento o in diminuzione) una sola volta all'anno, con decorrenza dal gennaio successivo, tramite apposita procedura sul Portale web.

Articolo 4 - Modalità di Versamento

1. Il versamento del contributo C.I.A. deve avvenire entro l'ultimo giorno di ogni mese, tramite una delle seguenti modalità, indicata dal Socio in fase di iscrizione:
 - a) Trattenuta diretta sullo stipendio;
 - b) Disposizione permanente di addebito in conto corrente (SDD).
2. Non sono consentiti versamenti di più contributi C.I.A. in un'unica soluzione, salvo i casi previsti dal Regolamento Morosità per il recupero di rate insolute.

Articolo 5 - Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio allo Statuto e alle norme di legge applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 09/01/2026 e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Eleonora Iacovoni